



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

rilevato che Cantelli Franco, Cantelli Roberto e Zecca Vanda hanno proposto il pagamento dei propri debiti, mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti:

letta la proposta di accordo ai creditori ex art. 7 della legge 3/2012 e ss. modifiche e la relativa attestazione di fattibilità del piano depositata dai Gestori della Crisi (dott.ssa Romana Fariselli e dott. Marco Ori) ai sensi dell'art. 9, II comma, l. 3/2012:

ritenuto che si debba ritenere che i ricorrenti non siano soggetti fallibili, con conseguente ammissibilità della procedura disciplinata dalla legge. 3/2012:

rilevato che i ricorrenti hanno separatamente indicato i debitori e le somme agli stessi dovute; hanno depositato la documentazione prevista dalla legge 3/2012:

considerato che l'OCC ha dato atto che non risultano atti in frode, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dai ricorrenti:

tenuto conto che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati comunicati ai creditori ai sensi dell'art. 10 l. 3/2012:

letta la relazione sul voto depositata dall'OCC dalla quale risulta che è stata raggiunta a maggioranza prevista dall'art. 11, n. 2, l. 3/2012 (pari al 60% dei crediti), non essendo stato ricevuto alcun voto negativo:

tenuto conto della relazione predisposta ex art. 12, I comma, l. 3/2012 dall'OCC e l'attestazione di definitiva fattibilità del piano depositate in data 20 luglio 2022:

rilevato che non è pervenuta alcuna contestazione dai creditori;

considerato che i Gestori della Crisi hanno chiarito, su richiesta del giudice, le modalità di determinazione del compenso, e che, per effetto della riduzione del compenso, è stato posto a disposizione dei creditori chirografi l'ulteriore importo di euro 3.196,97;

ritenuto che il piano possa essere omologato, sussistendone tutti i presupposti di legge;
vista l'istanza di nomina di un liquidatore;

rilevato che l'art. 13, I comma, l. 3/2012 prevede che se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice – su proposta dell'OCC, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate;

rilevato che i Gestori della Crisi non ne hanno fatto richiesta, mentre i ricorrenti ne hanno domandato la nomina;

ritenuto che, avendo l'accordo ad oggetto beni sottoposti a pignoramento, sia necessario disporre la nomina di un liquidatore con le caratteristiche di cui all'art. 28 l.f.;

P.Q.M.

visti gli artt. 7 e ss. l. n. 3/2012,

Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Cantelli Franco, Cantelli Roberto e Zecca Vanda in conformità e con le modalità stabilite nella proposta approvata dai creditori;

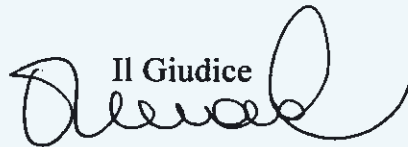
nomina quale Liquidatore ex art. 13, I comma, l. 3/12 la dott.ssa Mirka Tedeschi, che dovrà disporre dei beni oggetto della procedura e delle somme incassate;

Dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità indicate nell'accordo;

Dispone che della proposta, dell'integrazione e del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti, agli OCC e al Liquidatore.

Bologna, 22 luglio 2022

Il Giudice


Depositato in cancelleria

il 25/07/22

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA

